



NOTA OPERATIVA

N. 19/2018

OGGETTO: Le funzioni di vigilanza e controllo del Collegio Sindacale e le responsabilità.

1. Introduzione

La riforma del diritto societario (D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche) ha profondamente modificato le regole dei controlli societari, sottraendo il controllo contabile al Collegio sindacale attribuendolo ad un revisore o società di revisione, con la sola eccezione, per di più facoltativa, previste per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato.

Il Collegio sindacale può assumere due distinte funzioni a seconda che la società opti per l'affiancamento ad esso di un revisore esterno o non, pertanto:

- nel primo caso, il Collegio sindacale non dovrà svolgere alcun controllo contabile in quanto verrà svolto dal revisore o società di revisione;
- nel secondo caso, il controllo contabile dovrà essere svolto dal Collegio sindacale.

È da rilevare che il secondo caso sussiste solo nell'ambito delle società di diritto ordinario che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio consolidato e la funzione di controllo contabile dovrà essere espressamente prevista dallo statuto sociale.

In merito alla funzione di revisione legale dei conti, l'**articolo 2409-bis c.c.** nel 1° comma dispone: *“La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro”*. Mentre nel 2° comma recita: *“Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro”*.